Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 8 maggio 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 aprile 1952, n. 412.

Conferimento di particolari attribuzioni in materia di vigilanza sugli istituti di previdenza e di assistenza sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Nei confronti degli istituti che esercitano forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale ed i cui bilanci non siano a carico totale dello Stato, la disciplina prevista dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, ratificato con legge 20 ottobre 1951, n. 1349, si applica solo ai regolamenti emanati successivamente al 31 dicembre 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 20 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 20 aprile 1952, n. 413.

Ratifica del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Salve le modifiche di cui alle leggi 14 giugno 1949, n. 322; 23 dicembre 1949, n. 950; e 28 dicembre 1950, n. 1119, il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 20 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 20 aprile 1952, n. **414**.

Concessione di un contributo straordinario di 30 milioni di lire a favore dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari di un contributo straordinario di 30 milioni di lire.

Art. 2.

All'onere predetto si farà fronte con le entrate risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 20 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 aprile 1952, n. **415**.

Modificazione dell'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e temporanea sospensione dell'attuazione degli articoli 2 e 7, secondo comma, della stessa legge.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori, continua ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1953, l'art 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, prorogato con la legge 5 marzo 1951, n. 190.

Il termine di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del predetto decreto legislativo è elevato a sei mesi.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge 24 maggio 1951, n. 392, è sostituito dal seguente:

« Ad esercitare le predette funzioni possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio ».

Art. 3.

In deroga al secondo comma dell'art. 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, fino al 30 giugno 1953, per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti all'art. 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza almeno un anno prima del giorno nel quale scade il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 23 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1952, n. **416**.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Huelva ed istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria in Huelva (Spagna).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Huelva, dipendente dal Consolato in Siviglia (Spagna) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Huelva, alle dipendenze del Consolato in Siviglia (Spagna).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 39. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1952, n. 417.

Istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria in Goianda (Brasile).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Goiauda (Brasile) alle dipendenze del Consolato di Belo Horizonte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 38. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1952, n. 418.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Lorenço Marques (Mozambico) ed istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria in Lorenço Marques (Mozambico).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Lorenço Marques (Mozambico) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Lorenço Marques (Mozambico) alle dipendenze del Consolato in Salisbury (Unione Sud Africa).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 37. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1952, n. 419.

Istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria in Uberaba (Brasile).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Uberaba (Brasile) alle dipendenze del Consolato in Belo Horizonte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 36. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1952, n. 420.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Tommaso Apostolo, in località San Michele al Fiume del comune di Mondavio (Pesaro-Urbino).

N. 420. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Tommaso Apostolo, in località San Michele al Fiume del comune di Mondavio (Pesaro-Urbino) e la stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da Lodòvico Brunori Querenghi consistente in un appezzamento di terreno valutato L. 91.800.

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 18. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1952.

Attivazione del nuovo catasto terreni in alcuni Comuni della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;
Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Gossolengo, Podenzano, Rivergaro e Travo, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Piacenza;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° settembre 1952 per i comuni di Gossolengo, Podenzano, Rivergaro e Travo, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Piacenza.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1952
Registro Finanze n. 8, foglio n. 230. — LESEN

(2059)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1952.

Sospensione e proroga di termini nei Comuni colpiti dall'alluvione dell'autunno 1951.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 2 gennaio 1952, n. 4, di conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1210;

Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1952,

Decreta:

Art. 1.

Il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione o eccezione, che sono scaduti o che scadono nei Comuni delle provincie di Rovigo e di Venezia appresso indicati, dall'8 novembre 1951 all'8 agosto 1952 è sospeso fino a tutto il giorno 8 agosto 1952.

Provincia di Rovigo: Adria, Contarina, Donada, Loreo, Pettorazza Grimani, Rosolina.

Provincia di Venezia: Cavarzere.

Per i vaglia cambiari, le cambiali ed ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, con scadenza tra l'8 novembre 1951 e l'8 agosto 1952, pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti, il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 8 agosto 1952.

E' parimenti sospeso fino all'8 agosto 1952 il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, siti nei Comuni anzidetti, e dei contributi assistenziali e consorziali che sono scaduti o che scadono dall'8 novembre 1951 all'8 agosto 1952.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1952

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZOLI

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(2116)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 15 aprile 1952.

Riconoscimento ufficiale della scuola istituita a Lucca per iniziativa dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per la preparazione di aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista la domanda in data 9 febbraio 1952 presentata dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, con sede in Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento ufficiale di una scuola, da istituirsi a Lucca per la preparazione del personale che intende conseguire la patente di abilitazione all'impiego di gas tossici e, in modo specifico, all'impiego del solfuro di carbonio;

Visti i decreti Ministeriali n. 20900.30.2.AG/101.810 in data 18 novembre 1948 e n. 20900.30.2.AG/102.533 in data 15 novembre 1949, concernenti rispettivamente il riconoscimento ufficiale delle scuole istituite a Bari e a Catania a cura dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per la preparazione di maestranze all'uso del solfuro di carbonio;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla richiesta stessa intesa ad aumentare e perfezionare le maestranze industriali qualificate;

Veduti gli articoli 3 e 38 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Visto il decreto legislativo 12 luglio 1945, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

E' conferito il riconoscimento ufficiale alla scuola che sarà istituita a Lucca, per iniziativa dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, con il compito di preparare gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2058)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Salaparuta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 84, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Salaparuta (Trapani) di un mutuo di L. 502.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2064)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 83, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Salemi (Trapani) di un mutuo di L. 7.585.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2065)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Custonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 21 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 86, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Custonaci (Trapani) di un mutuo di L. 1.870.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2066)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Croce Camerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 21 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 88, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Santa Croce Camerina (Ragusa) di un mutuo di L. 3.650.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2068)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monterosso Almo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 21 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 87, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Monterosso Almo (Ragusa) di un mutuo di L. 2.360.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2069)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Cataldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 77, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di San Cataldo (Caltanissetta) di un mutuo di L. 14.979.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2073)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 21 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 89, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Torretta (Palermo) di un mutuo di L. 836.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2070)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gratteri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 80, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Gratteri (Palermo) di un mutuo di L. 630.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2071)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 21 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 82, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Capaci (Palermo) di un mutuo di L. 4.928.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2072)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Floridia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 85, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Floridia (Siracusa) di un mutuo di L. 2.918.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2067)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 78, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Cagliari di un mutuo di L. 139.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2080)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Favignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 81, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Favignana (Trapani) di un mutuo di L. 1.460.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2074)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 94, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Pistoia di un mutuo di L. 98.912.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2075)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 13 aprile 1952 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso la ricevitoria postale di Villa San Romualdo, frazione del comune di Castilenti (Teramo), mediante collegamento, con circuito 6612, con l'ufficio telegrafico del capoluogo dello stesso Comune.

(2026)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 maggio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,89	636,75
» Firenze	624,92	635 —
» Genova	624,90	636,75
» Milano	624,94	636 —
» Napoli	624,90	634 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,92	636,50
» Torino	624,95	636 —
» Trieste	624,89	—
» Venezia	624,91	636,35

Media dei titoli del 7 maggio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,275
Id. 3,50 % 1902	64,90
Id. 3 % lordo	66,45
Id. 5 % 1935	95,525
Redimibile 3,50 % 1934	72,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,75
Id. 5 % 1936	91,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,65

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 7 maggio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,93
1 dollaro canadese » 636,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina Lit. 1.749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

N. 105

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 maggio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,94	636 —
» Firenze	624,92	635 —
» Genova	624,90	636,75
» Milano	624,92	634,75
» Napoli	624,80	634 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,90	636,25
» Torino	624,93	637,25
» Trieste	624,94	—
» Venezia	624,91	636,40

Media dei titoli dell'8 maggio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,40
Id. 3,50 % 1902	65 —
Id. 3 % lordo	66,40
Id. 5 % 1935	95,675
Redimibile 3,50 % 1934	72,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,025
Id. 5 % 1936	91,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,65

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'8 maggio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,91
1 dollaro canadese » 635,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina Lit. 1.749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148 77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « La Ricostruzione », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 aprile 1952, i poteri conferiti al comm. Pasquale Gargiulo, commissario della Società cooperativa « La Ricostruzione », con sede in Roma, sono stati prorogati al 30 settembre 1952, conferendogli altresì la facoltà dell'assemblea dei soci per nominare il Collegio dei sindaci.

La relativa deliberazione, per avere efficacia, dovrà riportare l'approvazione del Ministero stesso.

(2025)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a settanta borse di studio presso istituti o laboratori nazionali

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, n. 297;
Vedute le deliberazioni 20 marzo 1952, n. 74 e n. 297, rispettivamente, del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a settanta borse da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche.

Le borse anzidette sono ripartite fra i gruppi di discipline afferenti ai Comitati nazionali del C.N.R. nel modo che segue:

a) per la fisica e la matematica: borse n. 12.
b) per la chimica: borse n. 12.
c) per l'ingegneria e l'architettura: borse n. 12.
d) per la biologia e la medicina borse n. 18.
e) per l'agricoltura e la zootecnia: borse n. 8.
f) per la geologia, la geografia e la talassografia: borse n. 8.

I concorsi sono per titoli e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraindicati.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi otto, e l'istituto o laboratorio presso il quale dovrà essere usufruita saranno determinati dalla competente Commissione giudicatrice, in relazione agli studi e alle ricerche cui l'assegnatario avrà dichiarato, a norma del successivo art. 4, lettera *b*), di voler attendere: di regola, sarà prescelto un istituto o laboratorio fuori del luogo di residenza dell'assegnatario medesimo.

L'importo delle singole borse sarà di L. 20.000 (ventimila) lorde mensili, se il vincitore ne usufruisca nel luogo di sua residenza e sia fornito di emolumenti a carattere continuativo a carico dello Stato o di altri enti o di privati; sarà, invece di L. 40.000 (quarantamila) lorde mensili, se il vincitore ne usufruisca fuori del luogo di sua residenza e non sia fornito di alcuno degli anzidetti emolumenti: in ogni altro caso, l'importo, al lordo delle ritenute di legge, sarà stabilito insindacabilmente dal presidente del C.N.R. entro i limiti minimo e massimo sopraindicati, tenuto conto della località in cui la borsa stessa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Ai fini di cui al precedente comma, si considera come luogo di residenza del candidato non soltanto il luogo in cui egli abitualmente dimora, ma anche quello in cui egli debba abitualmente recarsi per motivi inerenti all'esercizio di qualche ufficio o professione.

Qualora, durante il periodo di godimento della borsa, si verifichino mutamenti nelle circostanze in base alle quali ne è stato determinato l'importo (attribuzione di emolumenti a carattere continuativo inizialmente non percepiti dall'assegnatario, perdita o diminuzione di tali emolumenti, cambiamento di residenza dell'interessato, ecc.), si farà luogo alle conseguenti opportune variazioni dell'importo medesimo.

Art. 3.

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea presso un'Università o Istituto superiore italiano dopo il 31 dicembre 1946.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che abbiano già usufruito di una delle borse di studio all'interno o all'estero conferite dal C.N.R. Possono, tuttavia, parteciparvi, salva l'osservanza del secondo comma dell'art. 9, coloro che abbiano usufruito di una delle borse all'interno o all'estero conferite dal C.N.R. in base al bando 30 aprile 1951, semprechè non abbiano precedentemente usufruito di altra borsa del C.N.R e si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Non possono in ogni caso partecipare ai concorsi i professori universitari di ruolo e il personale ad essi equiparato.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare ad uno dei concorsi di cui all'art. 1 devono farne domanda al presidente del C.N.R. su carta legale da L. 32.

Oltre le proprie generalità e la propria residenza, il candidato deve indicare nella domanda

a) a quale dei concorsi di cui all'art. 1 intenda partecipare;
b) gli studi e le ricerche che egli intende compiere;
c) l'istituto o laboratorio presso il quale egli desidererebbe svolgere gli studi e le ricerche di cui sopra.

La domanda deve essere corredata dei seguenti certificati, documenti e titoli:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, con l'indicazione della data di quest'ultimo esame;
2) certificato di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di buona condotta;
5) certificato generale del casellario giudiziario;
6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;
7) qualsiasi altro titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione dell'aspirante nel campo degli studi e delle ricerche che egli intende compiere;
8) *curriculum* degli studi compiuti, in sei copie;
9) elenco, in sei copie, di tutti i certificati, documenti e titoli presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni delle leggi sul bollo; quelli di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai nn. 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I documenti e i titoli voluminosi possono essere inviati al C.N.R. in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati: tali pacchi dovranno portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

La domanda e i relativi certificati, documenti e titoli devono pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche — Segreteria generale — in Roma, piazzale delle Scienze n. 7, non più tardi del 31 luglio 1952.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero dopo tale data, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari: dopo la data medesima, non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parti di esse; nè sarà comunque consentita la sostituzione di certificati, documenti, titoli, memorie o pubblicazioni già presentati, ancorchè si tratti di sostituire memorie dattiloscritte o bozze di stampa con lavori stampati.

La data di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche delle domande e della relativa documentazione sarà accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Art. 5.

Coloro i quali intendano eventualmente partecipare a due o più dei concorsi indicati nell'art. 1, debbono presentare tante domande separate quanti sono i concorsi ai quali desiderano prendere parte, allegando i certificati, i documenti e i titoli ad una sola di esse e facendo riferimento, nelle altre, alla domanda cui i certificati, i documenti e i titoli sono stati allegati.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni composte ciascuna di tre o cinque membri, nominati dal presidente del C.N.R., uditi i Comitati nazionali competenti.

E' in facoltà delle Commissioni di sottoporre i candidati ad una prova di esame o ad un colloquio secondo modalità da stabilirsi dalle Commissioni medesime.

Nel loro giudizio, le Commissioni terranno particolarmente conto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti di ricerca scientifica, quale risulterà dai rispettivi titoli e, se del caso, dalla prova di esame o dal colloquio di cui al comma precedente.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, ogni Commissione presenterà una relazione contenente il suo giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse, esclusa ogni designazione ex aequo.

Ogni componente la Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro i quali abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 8.

Il C.N.R. notifica a ciascun concorrente l'esito del concorso comunicandogli se sia stato o meno compreso nella graduatoria di merito e, in caso affermativo(il posto che vi occupa e la votazione riportata.

Qualora il candidato, pur essendo compreso tra i vincitori, non possa conseguire la borsa in applicazione del secondo comma dell'art. 9, il C.N.R. ne dà opportuna notizia all'interessato con la comunicazione di cui al comma precedente.

Entro dieci giorni dalla notificazione dell'esito del concorso, i vincitori, salvo il caso previsto dal comma precedente, debbono dichiarare per iscritto, sotto la loro personale responsabilità e a pena di decadenza, se e quale impiego o ufficio abbiano alle dipendenze dello Stato o di altri enti o di privati, indicando, in caso affermativo, l'importo netto mensile della relativa retribuzione.

Art. 9.

Le borse sono conferite con decreto del presidente del C.N.R. ai candidati classificati ai primi posti della relativa graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Peraltro:

a) nei riguardi dei candidati di cui al secondo comma dell'art. 3, non si farà luogo al conferimento di più di due borse, per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1;

b) nei riguardi degli assistenti universitari di ruolo e del personale ad essi equiparato, si farà luogo al conferimento della borsa soltanto quando il godimento di essa implichi l'effettiva e continuativa residenza dell'interessato in sede diversa da quella in cui esso presta servizio.

Art. 10.

Decadono dal diritto alla borsa:

a) coloro che esercitino un impiego od ufficio, che, a giudizio insindacabile del C.N.R., sia incompatibile con l'esatto adempimento degli obblighi di studio e di ricerca inerenti alla borsa medesima;

b) coloro che usufruiscano di altra borsa di studio, salvo che non rinunzino a quest'ultima: pertanto, gli assegnatari delle borse del C.N.R. nel termine di quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione del conferimento della borsa, dovranno, a pena di decadenza, dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, se usufruiscano o meno di altra borsa di studio e, ove ne usufruiscano, comprovare di avervi rinunziato;

c) coloro che, entro l'accennato termine di quindici giorni dalla data della lettera di assegnazione della borsa, non dichiarino di accettarla e coloro che, dopo averla accettata, non diano inizio, presso l'istituto o laboratorio loro assegnato ed entro la data che verrà all'uopo stabilita dal C.N.R. alle ricerche per le quali la borsa stessa è stata loro conferita.

Art. 11.

In caso di rinunzia o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere assegnate ai successivi graduati, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 12.

Coloro cui sia stata conferita la borsa assumono l'obbligo di attendere regolarmente alle ricerche e agli studi per i quali la borsa stessa è stata loro conferita, presso l'istituto o laboratorio cui sono stati assegnati, per tutta la durata di essa.

Gli assegnatari delle borse non possono assumere impieghi od uffici che siano incompatibili con l'esatto adempimento degli obblighi di cui al comma precedente. Pertanto, prima di assumere, durante il periodo di godimento della borsa, un qualsiasi impiego od ufficio, dovranno chiedere il preventivo assenso del C.N.R., comunicando, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'ultimo comma dell'art. 2, il preciso ammontare della retribuzione netta mensile che verrebbero a percepire.

Art. 13.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate: il numero delle rate sarà stabilito, all'atto dell'assegnazione, dal presidente del C.N.R., in relazione alla durata e all'ammontare di ciascuna borsa.

La prima rata sarà corrisposta non appena l'assegnatario avrà comprovato, mediante dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio, presso il quale la borsa deve essere usufruita, di avere dato inizio agli studi inerenti alla borsa medesima, e ciascuna delle successive, a seguito di dichiarazione del detto direttore, dalla quale risulti che l'interessato ha ottemperato regolarmente ai suoi obblighi di studio.

Nella dichiarazione relativa al pagamento della seconda rata, il direttore non soltanto dovrà riferire se l'assegnatario abbia o meno regolarmente ottemperato ai suoi obblighi di studio, ma dovrà altresì esprimere il suo esplicito e motivato parere circa le attitudini dimostrate dall'assegnatario medesimo a svolgere compiti di ricerca scientifica e conseguentemente sull'opportunità o meno che egli continui a godere della borsa assegnatagli.

Art. 14.

In qualsiasi momento il C.N.R. potrà dichiarare la decadenza dell'assegnatario dal godimento della borsa, qualora egli non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 12, o si renda comunque responsabile di altra grave mancanza, ovvero non dimostri sufficiente attitudine a svolgere compiti di ricerca scientifica.

Art. 15.

Al compimento delle ricerche per le quali la borsa è stata loro conferita, gli assegnatari dovranno trasmettere al C.N.R. una particolareggiata relazione intorno all'attività da essi svolta. La relazione dovrà essere corredata da una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio da essi frequentato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale essi avranno atteso alle ricerche predette.

Ove i risultati delle ricerche compiute dal borsista siano stati o debbano essere oggetto di una memoria scritta, oltre alla relazione, dovrà essere trasmessa al C.N.R. anche copia della memoria.

Il C.N.R. si riserva di pubblicare, integralmente o in sunto, nella sua rivista, previo parere favorevole del direttore dell'istituto o laboratorio presso cui l'interessato ha usufruito della borsa, la relazione o eventualmente la memoria scritta.

Art. 16.

In nessun caso si fa luogo alla restituzione dei documenti di rito allegati alle domande di ammissione al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti vengono restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 31 marzo 1952

Il presidente: COLONNETTI

(1922)

Concorso a diciassette borse di studio presso istituti o laboratori esteri

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, n. 297;

Vedute le deliberazioni 20 marzo 1952, n. 74 e n. 297, rispettivamente, del Consiglio di Presidenza e della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a diciassette borse da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche.

Le borse anzidette sono ripartite fra i gruppi di discipline afferenti ai Comitati nazionali del C.N.R. nel modo che segue:

a) per la fisica e la matematica: borse n. 3;

b) per la chimica: borse n. 3;

c) per l'ingegneria e l'architettura: borse n. 3;

d) per la biologia e la medicina: borse n. 3;

e) per l'agricoltura e la zootecnia: borse n. 2;

f) per la geologia, la geografia e la talassografia: borse n. 3.

I concorsi sono per titoli e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraindicati.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi sei, e l'istituto o laboratorio presso il quale dovrà essere usufruita, saranno determinati dalla competente Commissione giudicatrice, in relazione agli studi e alle ricerche cui l'assegnatario avrà dichiarato, a norma del successivo art. 4 lettera b), di voler attendere.

L'importo di ogni borsa, comprensivo anche delle spese di viaggio, sarà stabilito insindacabilmente dal presidente del C.N.R., tenuto conto dello Stato estero in cui la borsa stessa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza: in ogni caso, detto importo non potrà eccedere la somma di lire 1.500.000.

Le borse di studio potranno, in tutto o in parte, essere sostituite, a giudizio insindacabile del C.N.R. con altre borse o assegni messi a disposizione degli studiosi e ricercatori italiani da enti, istituzioni, laboratori o istituti stranieri: a questo effetto, i concorrenti alle borse di studio del C.N.R. assumono, pel fatto stesso della loro partecipazione al concorso, l'impegno di sottoporsi a tutti quegli adempimenti che fossero eventualmente richiesti dagli enti, istituzioni, laboratori o istituti di cui trattasi, per il conferimento delle borse o assegni predetti.

Art. 3.

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani, i quali abbiano conseguito la laurea, presso un'Università o un Istituto superiore italiano, anteriormente al 1° gennaio 1950.

Non possono tuttavia parteciparvi i professori universitari di ruolo e il personale ad esso equiparato, nè coloro che abbiano già usufruito, presso istituti o laboratori esteri, di altra borsa del C.N.R.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare ad uno dei concorsi di cui all'art. 1 devono farne domanda al presidente del C.N.R., su carta legale da L. 32.

Oltre le proprie generalità e la propria residenza, il candidato deve indicare nella domanda:

a) a quale dei concorsi di cui all'art. 1 intende prendere parte;

b) gli studi e le ricerche che egli intende compiere;

c) l'istituto o laboratorio presso il quale egli desidererebbe svolgere gli studi e le ricerche di cui sopra;

d) quali siano le lingue straniere che egli è in grado di usare correntemente.

La domanda deve essere corredata dei seguenti certificati, documenti e titoli:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, con l'indicazione della data di quest'ultimo esame;

2) certificato di nascita;

3) certificato di buona condotta;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;

7) qualsiasi altro titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione dell'aspirante nel campo degli studi e delle ricerche che egli intende compiere;

8) *curriculum* degli studi compiuti, in sei copie;

9) elenco, in sei copie, di tutti i certificati, documenti e titoli presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni delle leggi sul bollo; quelli di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I documenti e i titoli voluminosi possono essere inviati al C.N.R. in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati; tali pacchi dovranno portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prender parte.

La domanda e i relativi certificati, documenti e titoli devono pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche — Segreteria generale — in Roma, piazzale delle Scienze n. 7, non più tardi del 31 luglio 1952.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero dopo tale data, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari: dopo la data medesima, non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parti di esse; nè sarà comunque consentita la sostituzione di certificati, documenti, titoli, memorie o pubblicazioni già presentati, ancorchè si tratti di sostituire memorie dattiloscritte o bozze di stampa con lavori stampati.

La data di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche delle domande e della relativa documentazione sarà accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Art. 5.

Coloro i quali intendano eventualmente partecipare a due o più dei concorsi indicati nell'art. 1 debbono presentare tante domande separate quanti sono i concorsi ai quali desiderano prendere parte, allegando i certificati, i documenti e i titoli ad una sola di esse e facendo riferimento, nelle altre, alla domanda cui i certificati, i documenti e i titoli sono stati allegati.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni composte ciascuna di tre o cinque membri, nominati dal presidente del C.N.R., uditi i Comitati nazionali competenti.

E' in facoltà delle Commissioni di sottoporre i candidati ad una prova di esame o ad un colloquio secondo modalità da stabilirsi dalle Commissioni medesime.

Nel loro giudizio, le Commissioni terranno particolarmente conto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti di ricerca scientifica, quale risulterà dai rispettivi titoli e, se del caso, dalla prova di esame o dal colloquio di cui al comma precedente.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, ogni Commissione presenterà una relazione contenente il suo giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse, esclusa ogni designazione ex aequo.

Ogni componente la Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro i quali abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 8.

Il C.N.R. notifica a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o meno compreso nella graduatoria di merito e, in caso affermativo, il posto che vi occupa e la votazione riportata.

Entro dieci giorni dalla notificazione dell'esito del concorso, i vincitori debbono dichiarare per iscritto, sotto la loro personale responsabilità e a pena di decadenza, se e quale impiego o ufficio abbiano alle dipendenze dello Stato, o di altri enti o privati, indicando, in caso affermativo, l'importo netto mensile della relativa retribuzione.

Art. 9.

Le borse sono conferite con decreto del presidente del C.N.R. ai candidati classificati ai primi posti della graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Art. 10.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro quindici giorni dalla comunicazione del conferimento della borsa stessa, non dichiarino di accettarla e coloro che, dopo averla accettata, non inizino, presso l'istituto o laboratorio loro assegnato ed entro la data che verrà all'uopo stabilita dal C.N.R., gli studi per i quali la borsa è stata loro conferita.

Decadono del pari dal diritto alla borsa coloro i quali usufruiscano di altra borsa di studio, salvo che non rinunzino a quest'ultima. A tale effetto, gli assegnatari, nel termine di

quindici giorni di cui al comma precedente, dovranno, a pena di decadenza, dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, se usufruiscano o meno di altra borsa di studio e, ove ne usufruiscano, comprovare di avervi rinunciato.

Art. 11.

In caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere ossegnate ai successivi graduati, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 12.

Coloro cui sia stata conferita la borsa assumono l'obbligo di attendere regolarmente alle ricerche e agli studi per i quali la borsa stessa è stata loro conferita, presso l'istituto o laboratorio cui sono stati assegnati, per tutta la durata di essa.

Art. 13.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate: il numero delle rate e le modalità per il pagamento di ciascuna di esse saranno stabilite dal presidente del C.N.R., all'atto dell'assegnazione della borsa.

Art. 14.

In qualsiasi momento il C.N.R. potrà dichiarare la decadenza dell'assegnatario dal godimento della borsa, qualora egli non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 12, o si renda comunque responsabile di altra grave mancanza, ovvero non dimostri sufficiente attitudine a svolgere compiti di ricerca scientifica.

Art. 15.

Al compimento delle ricerche per le quali la borsa è stata loro conferita, gli assegnatari dovranno trasmettere al C.N.R. una particolareggiata relazione intorno all'attività da essi svolta. La relazione dovrà essere corredata da una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio da essi frequentato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale essi avranno atteso alle ricerche predette.

Ove i risultati delle ricerche compiute dal borsista siano stati o debbano essere oggetto di una memoria scritta, oltre alla relazione, dovrà essere trasmessa al C.N.R. anche copia della memoria.

Il C.N.R. si riserva di pubblicare, integralmente o in sunto, nella sua rivista, previo parere favorevole del Comitato nazionale competente, la relazione o eventualmente la memoria scritta.

Art. 16.

In nessun caso si fa luogo alla restituzione dei documenti di rito allegati alle domande di ammissione al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti vengono restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 31 marzo 1952

Il presidente: COLONNETTI

(1923)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a sedici posti di tirocinante nella Scuola governativa di metodo « A. Romagnoli » per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi in Roma con assegnazione di dodici borse di studio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 179 del testo unico sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 469, 470, 471, 472, 473 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;

Vista la proposta della direttrice della Scuola di metodo governativa « A. Romagnoli » di Roma, per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sedici posti di tirocinante nella Scuola governativa di metodo « A. Romagnoli » di Roma per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono partecipare coloro che posseggono il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, o altro titolo di studio non inferiore a quello di ammissione ad un istituto di istruzione media di 2° grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare Div. III) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande debbono indicare, con chiarezza e precisione, il nome, il cognome, la paternità, la data e il luogo di nascita e l'indirizzo del concorrente.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare Div. III) qualunque cambiamento di recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che possono comunque interessare il concorrente.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti

a) estratto dell'atto o certificato di nascita;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano;

c) certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

d) certificato di buona condotta civile e morale, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, il concorrente deve presentare altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

e) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

f) certificato di sana costituzione fisica, dal quale dovrà risultare chiaramente se il concorrente sia o no affetto da cecità. Tale documento potrà essere rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato;

g) diploma originale, o sua copia notarile autentica, del titolo di studio previsto dall'art. 2 del presente bando.

Non è ammessa la sostituzione del diploma suddetto con il relativo certificato, tranne nel caso in cui il diploma non sia stato rilasciato e ciò risulti da apposita recente dichiarazione del preside dell'istituto apposta in calce al certificato stesso.

Qualora dai titoli di studio suddetti non risulti la votazione riportata nei relativi esami, i titoli dovranno essere integrati da apposito certificato comprovante le votazioni stesse.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati e potranno altresì aggiungere tutti gli altri titoli e documenti che riterranno produrre nel proprio interesse. Sarà attribuito particolare valore al servizio prestato come educatore presso gli istituti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi, ai sensi dell'articolo 446 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 5.

Tutti i documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme dei certificati non è necessaria se i certificati stessi sono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore a più di tre mesi da quella della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del precedente articolo coloro che già sono impiegati di ruolo in una amministrazione dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità e la loro permanenza in servizio, alla data del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Non è ammesso riferimento a documenti e a titoli presentati sia a questa sia ad altre amministrazioni.

Art. 6.

Per l'espletamento del concorso di cui trattasi, saranno compilate due distinte graduatorie generali di merito, una per i candidati ciechi ed una per i candidati vedenti.

In ciascuna delle due suddette graduatorie generali, risulteranno vincitori del concorso i primi otto concorrenti. Fra di essi verranno conferite in ordine di merito sei borse di studio, semprechè ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda.

Qualora le sei borse di studio assegnate a ciascuna graduatoria non vengano integralmente assorbite, non sarà consentito l'eventuale trasferimento dall'una all'altra graduatoria.

Le borse di cui sopra non potranno comunque essere conferite a coloro che per i titoli di studio posseduti, possono soltanto aspirare al conseguimento del certificato di abilitazione alle funzioni di assistente.

L'ammontare delle borse di studio è fissato in L. 25.000 (lire venticinquemila) mensili lorde per tutta la durata del corso per i non residenti a Roma, e in L. 15.000 (lire quindicimila) mensili lorde per coloro che risiedono in Roma.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione con apposito decreto. Essa sarà composta di sette membri fra i quali dovranno essere compresi il direttore generale dell'istruzione elementare in qualità di presidente, nonchè il direttore capo della competente divisione ministeriale ed il direttore della Scuola di metodo « A. Romagnoli » di Roma per gli educatori dei ciechi.

Il componente meno elevato in grado disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Le graduatorie dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero (parte II) saranno formate secondo l'ordine progressivo dei punti riportati nella votazione. Ai vincitori saranno comunicati il giorno e l'ora di apertura del corso presso la Scuola « A. Romagnoli » e le modalità della loro presentazione.

Non è ammessa l'apposizione di condizioni di sorta nella lettera di accettazione da parte dei concorrenti chiamati a frequentare il corso. Tale eventuale accettazione condizionata sarà considerata come rinuncia.

Art. 9.

La restituzione dei documenti ai concorrenti che non siano riusciti vincitori e che pertanto non avranno frequentato il corso sarà fatta a cura del Ministero dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel bollettino ufficiale del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirare i documenti, o farli ritirare, anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino di non aver nulla da eccepire nei riguardi del concorso e di rinunciare a qualsiasi conseguenziale diritto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1952

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1952
Registro n. 18, foglio n. 164

(2053)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a centotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 2 marzo 1950.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni, sulla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1950, con il quale fu indetto il concorso per esami a centotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo *A*);

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per esami a centotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 2 marzo 1950, ed i candidati in essa compresi, sono, nel medesimo ordine, dichiarati vincitori del concorso stesso:

COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Votazione complessiva
1. Urzì Nicolò	8,433	9,000	17,433
2. Romeo Vincenzo	8,166	8,000	16,166
3. Virdis Giovanni	8,166	7,500	15,666
4. Alessandri Giorgio	8,100	7,500	15,600
5. Bianchi Walter	7,666	7,700	15,366
6. Zanna Graziano	7,816	7,250	15,066
7. Salvago Salvatore	7,466	7,400	14,866
8. Mazzei Francesco	7,733	7,000	14,773
9. Castoria Francesco	7,000	7,500	14,500
10. Tarlone Italo	7,566	6,800	14,366
11. Del Giudice Giuseppe	7,183	7,100	14,283
12. Rizzo Francesco	7,233	7,000	14,233
13. Ricciardi Bonaldo	7,666	6,500	14,166
14. De Castro Valentino	7,600	6,500	14,100
15. Cutellè Francesco Domenico	7,500	6,400	13,900
16. Narbone Pietro	7,333	6,500	13,833
17. Landolfi Luigi	7,600	6,200	13,800
18. Desiderio Ferdinando, nato il 23 marzo 1923	7,666	6,100	13,766
19. Grasso Ugo, nato il 23 novembre 1924	7,666	6,100	13,766
20. Rossi Giuseppe	7,700	6,000	13,700
21. Palmieri Armando	7,166	6,500	13,666
22. Abbatiello Pasquale	7,333	6,100	13,433
23. Tancredi Giuseppe	7,033	6,350	13,383
24. Vitale Emilio	7,350	6,000	13,350
25. Tabacco Enzo	7,333	6,000	13,333
26. Marino Luigi	7,066	6,000	13,066

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1952
Registro Finanze n. 10, foglio n. 291. — LESEN

(2085)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria generale del concorso per esami a diciassette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo C, grado 13°), indetto con decreto Ministeriale 1° ottobre 1950.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;
Visto il regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;
Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti addì 10 novembre 1950, registro n. 7 Aeronautica, foglio n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 1° dicembre 1950, con il quale è stato indetto un concorso per esami a diciassette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero della difesa-aeronautica (gruppo C, grado 13°);
Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 10 Aeronautica, foglio n. 56, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1951, con il quale il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso è stato prorogato al 15 marzo 1951;
Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1951, registro n. 32 Esercito, foglio n. 174, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;
Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a diciassette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo C, grado 13°), indetto con decreto Ministeriale 1° ottobre 1950:

1. Risso Giovanni . . . . punti 17,16
2. De Ninno Francesco . . . . » 15,83
3. Belsito Giuseppe . . . . » 15,66
4. Fusi Giorgio . . . . » 15,10
5. Fiano Michele . . . » 14,80
6. Ciabattini Mario, combattente . . » 14,75
7. Testa Giovanni, combattente . . . » 14,63
8. Pellegrini Giulio . . . » 14,60
9. Cuccomino Inedrio . . . . » 14,50
10. Giorgi Lodo . . . . » 14,46
11. Berna Pasquale . . . . » 14,16
12. Tartaglione Vincenzino . . . » 14,15
13. Di Marzio Giovanni . » 13.93
14. Mondini Luigi, orfano di caduto per servizio » 13,88
15. D'Orazio Luciano . . . . . . » 13,83
16. Marziali Franco . . . . » 13,73
17. Bruno Raffaele . . . . » 13,50
18. Anastasio Mario . . . » 13,33
19. Orefice Giovanni, combattente . » 13,26
20. De Fazio Salvatore, orfano di guerra . » 13,16
21. Pizzuoli Salvatore, combattente . » 13,16
22. Morri Giuseppe, combattente . . . » 13 —
23. Rossetti Adolfo, nato il 19 luglio 1920 . punti 13 —
24. Leoni Alvaro, nato il 6 dicembre 1923 » 13 —
25. Venturini Esposto, nato il 6 settembre 1926 . » 13 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine sottoindicato:

1. Risso Giovanni . . . . punti 17,16
2. De Ninno Francesco . . . . . » 15,83
3. Belsito Giuseppe . . . . . » 15,66
4. Fusi Giorgio . . . » 15,10
5. Fiano Michele . . . » 14,80
6. Ciabattini Mario, combattente » 14,75
7. Testa Giovanni, combattente . . » 14,63
8. Pellegrini Giulio . . » 14,60
9. Cuccomino Inedrio . . . » 14,50
10. Giorgi Lodo . . . . » 14,46
11. Berna Pasquale . » 14.16
12. Tartaglione Vincenzino . » 14,15
13. Mondini Luigi, orfano di caduto per servizio » 13,88
14. Orefice Giovanni, combattente » 13,26
15. De Fazio Salvatore, orfano di guerra » 13,16
16. Pizzuoli Salvatore, combattente » 13,16
17. Morri Giuseppe, combattente . . . » 13 —

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Di Marzio Giovanni . . . . punti 13,93
2. D'Orazio Luciano . . . . » 13,83
3. Marziali Franco . » 13,73
4. Bruno Raffaele . » 13,50
5. Anastasio Mario » 13.33
6. Rossetti Adolfo, nato il 19 luglio 1920 » 13 —
7. Leoni Alvaro, nato il 6 dicembre 1923 » 13 —
8. Venturini Esposto, nato il 6 settembre 1926 » 13 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1952

Il Ministro PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1952
Registro n. 14, *foglio n.* 293

(1860)

PREFETTURA DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il proprio decreto n. 2306 del 25 maggio 1951, con il quale è stato bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone, e n. 2306 del 2 giugno 1951, con il quale veniva prorogata al 31 agosto 1951 la scadenza del concorso stesso;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 26 settembre 1951, regolarmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale;*
Visto l'art. 55 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa come appresso indicato:

1. Boccia Apollonia . . . punti 62,028 su 100
2. Palma Maria . . . » 61,011 »
3. Fanti Fernanda . » 57,273 »
4. Zannarini Alma . . » 57,080 »
5. Morotti Lea . . . . . » 56,711 »
6. Cinotti Giuseppa . . . . » 56,100 »

7. Del Vecchio Giuseppa punti 55,690 su 100
8. Fabbri Lelia » 55,433 »
9. Abbruzzese Elvira » 55,132 »
10. Fiore Leonina » 54,520 »
11. Furi Tacconi Alma » 54,410 »
12. Alonzi Giovannina » 53,950 »
13. Cencia Agnesina » 53,878 »
14. Pirazzini Massima » 53,578 »
15. Pacifici Ilde » 53,071 »
16. D'Amico Evelina » 53,060 »
17. Frittelli Maria » 52,444 »
18. Paccagnella Margherita » 52,250 »
19. Marocco Natalina » 51,875 »
20. Aureli Ada » 51,721 »
21. Pernaselci Linda » 51,119 »
22. Bracceschi Maria » 50,[illegible]66 »
23. Sperduti Evelina » 50,542 »
24. Moschetti Giulia » 50,517 »
25. Bernagozzi Liliana » 50,334 »
26. Luppi Amelia » 50,326 »
27. Ferriani Novella » 50,116 »
28. Medici Romilde » 50,000 »
29. Stirpe Alessandrina » 50,000 »
30. Di Pofi Maria Antonietta » 50,000 »
31 Conti Carolina » 49,659 »
32. Giovannini Natalina » 49,562 »
33. Solli Liliana » 49,441 »
34. Ghizzi Elisabetta » 49,207 »
35. Zombini Iride » 49,200 »
36. Tedde Chiara » 49,164 »
37. Serra Amedea » 49,152 »
38. Rimondi Isotta » 49,002 »
39. Malaguti Ines » 48,987 »
40. Giannoni Franca » 48,922 »
41. Di Benigno Maria » 48,735 »
42. Tamburini Maria » 48,414 »
43. Palmeri Rosaria » 48,383 »
44. Garofali Teresa » 48,298 »
45. Mosella Giovanna » 48,296 »
46. Ranalli Annunziata » 48,255 »
47. Piretti Iolanda » 48,238 »
48. Casella Luciana » 48,226 »
49. Grilli Milena » 48,221 »
50. Luti Renata » 48,216 »
51. Ricci Silvana » 48,192 »
52. Ciccarelli Zea » 48,165 »
53. Papi Alda » 48,130 »
54. Zullo Genoveffa » 48,000 »
55. Marchesini Dorotea » 48,000 »
56. Lazzarini Anna Maria » 48,000 »
57. Areta Cleopatra » 48,000 »
58. Scozzoli Evelina » 48,000 »
59. Fiorina Natalina » 47,672 »
60. Pavanelli Giulia » 47,181 »
61. Renga Genoveffa » 47,154 »
62. Broglia Vanda » 47,041 »
63. Zanelli Dirce » 47,018 »
64. Tomassi Ines » 47,010 »
65. Dozzini Vienna » 46,962 »
66. Cerqueti Bruna » 46,930 »
67. Leoni Maria » 46,051 »
68. Di Renzo Carolina » 45,782 »
69. Casadio Gaddoni Ornella » 45,394 »
70. Pernaselci Maria » 45,339 »
71. Barbieri Geltrude » 45,261 »
72. Meloni Dina » 45,209 »
73. Galdarossa Amelia » 45,078 »
74. Lauretti Lirina » 44,882 »
75. Battista Rosina » 44,022 »
76. Barone Maria » 43,778 »
77. Farnedi Nella » 43,004 »
78. Galletti Silvana » 42,000 »
79. Carotti Angela » 41,726 »
80. Picchio Gigliola » 41,055 »
81. Renga Regina » 40,665 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 2 aprile 1952

Il prefetto: TEMPERINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 2306 del 25 maggio 1951, modificato con decreto n. 2306 del 2 giugno 1951, col quale veniva bandito il concorso a posti vacanti di ostetrica condotta presso i comuni di Alatri, Aquino, Belmonte Castello, Brocco, Casalattico, Cassino, Ceprano, Esperia, Falvaterra, Fontechiari, Frosinone, Roccadarce, Sant'Andrea, San Giorgio a Liri, Santopadre, Sgurgola, Vallemaio, Vallerotonda, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Vicalvi;

Visto il proprio decreto n. 2306-San., in data 2 aprile 1952, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria del concorso di cui in narrativa sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Boccia Apollonia: Ceprano (2ª condotta);
2) Palma Maria: San Giorgio a Liri;
3) Fanti Fernanda: Frosinone (2ª condotta);
4) Zannarini Alma: Alatri (Tecchiena);
5) Morotti Lea: Aquino;
6) Cinotti Giuseppa: Sgurgola;
7) Del Vecchio Giuseppa: Belmonte Castello;
8) Fabbri Lelia: Cassino (Caira);
9) Abbruzzese Elvira: Esperia (Monticelli);
10) Fiore Leonina: Vallerotonda;
11) Furi Tacconi Alma: Vicalvi;
12) Alonzi Giovannina: Villa Latina;
13) Cencia Agnesina: Roccadarce;
14) Pirazzini Massima: Brocco;
15) Pacifici Ilde: Fontechiari;
16) D'Amico Evelina: Sant'Andrea;
17) Frittelli Maria: Santopadre;
18) Paccagnella Margherita: Casalattico;
19) Aureli Ada: Falvaterra;
20. Pernaselci Linda: Vallemaio;
21. Bracceschi Maria: Villa Santa Lucia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 3 aprile 1952

Il prefetto: TEMPERINI

(1828)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il decreto prefettizio n. 34905 Div. 3/1 in data 1° dicembre 1951, con il quale veniva fatta dichiarazione delle candidate risultate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1949;

Visti i successivi decreti prefettizi n. 7753 Div. 3/1 del 21 marzo 1952 e n. 8164 del 5 aprile 1952, con i quali sono apportate modifiche al decreto sopracitato;

Constatato che a seguito delle rinunzie delle signorine Tedesco Rosa e Santolamazza Giuseppina, rispettivamente vincitrici delle condotte ostetriche di Montefalcone Valfortore e di Pago Veiano, occorre provvedere ai sensi dell'art. 26 del regolamento 15 marzo 1935, n. 281, alla dichiarazione delle vincitrici delle condotte sopra indicate;

Visto che l'ostetrica Pelagalli Pierina, vincitrice della condotta ostetrica del comune di Cusano Mutri, ha dichiarato di accettare la condotta di Montefalcone Valfortore, indicata nell'ordine di preferenza prima di quella di Cusano Mutri;

Visto che nessuna delle altre ostetriche vincitrici ha indicato nell'ordine di preferenza, prima della sede attualmente occupata, la condotta di Pago Veiano, per cui occorre provvedere alla nomina della prima candidata risultata idonea che tale sede abbia indicato;

Visto che l'ostetrica Pocci Clementina fu Egidio ha indicata tra le sedi richieste quella di Pago Veiano;
Visto gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ad ulteriore parziale modifica del decreto 34905 Div. 3/I in data 1° dicembre 1952, le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicate:
Pelagalli Pierina di Augusto: Montefalcone Valfortore;
Pocci Clementina fu Egidio: Pago Veiano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e resterà pubblicato, per la durata di giorni otto, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 22 aprile 1952

p. *Il prefetto*: DE LUCA

(2086)

PREFETTURA DI FORLI'

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;
Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;
Vista la rinuncia del dott. Landi Corrado Lando per la sede di Mulazzano di Coriano;
Ritenuto, pertanto, doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo, che segue nella graduatoria il rinunziatario;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Celli Sergio è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Mulazzano di Coriano.

Forlì, addì 8 aprile 1952

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;
Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;
Vista la deliberazione n. 3 in data 14 marzo scorso dell'assemblea del Consorzio sanitario di Torriana-Sogliano al Rubicone, con la quale si dichiarava dimissionario di quella condotta medica il dott. Vitelli Vito Orazio per non aver assunto servizio nel termine fissatogli dall'Amministrazione;
Ritenuto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria il rinunziatario;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Neri Joffre è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede consorziale di Montebello di Torriana.

Forlì, addì 10 aprile 1952

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;
Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;
Vista la rinuncia del dott. Celli Sergio per la sede di Portico (1ª condotta);
Ritenuto, pertanto, doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria il rinunziatario;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Marini Fausto è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Portico, 1ª condotta.

Forlì, addì 10 aprile 1952

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;
Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;
Vista la delibera 6 aprile 1952 della Giunta municipale di Tredozio, con la quale si dichiara dimissionario dalla condotta di levante il dott. Montanari Renato per non aver assunto servizio entro il termine di quindici giorni fissatogli dall'Amministrazione comunale;
Ritenuto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria il rinunciatario;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Savorani Secondo è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Tredozio, condotta di levante.

Forlì, addì 10 aprile 1952

Il prefetto: QUERCI

(1833)

PREFETTURA DI TERAMO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio in data 7 febbraio scorso, numero 2541, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia, di cui al bando 27 dicembre 1950, n. 18466;
Visto il decreto in data 7 febbraio p.p., n. 2542, con il quale si è provveduto a dichiarare i vincitori del predetto concorso e successive modifiche;
Visto che i dottori Moschetta Emilio, Di Carlo Antonio e Vicerè Ernesto, vincitori del concorso per la condotta medica di Valle Castellana (1ª zona), hanno rinunziato a detta sede;
Ritenuto di dover dichiarare vincitore per la predetta condotta il concorrente idoneo che segue nella graduatoria i rinunziatari e che ha chiesto quella sede in ordine di preferenza;
Considerato che tale concorrente è il dott. Mastrangelo Beniamino;
Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Mastrangelo Beniamino è dichiarato vincitore della condotta medica di Valle Castellana (1ª zona).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 8 aprile 1952

Il prefetto: LONGO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio in data 7 febbraio scorso, n. 2541, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia, di cui al bando 27 dicembre 1950, n. 18466;

Visto il decreto 7 febbraio p.p., n. 2542, con il quale si è provveduto a dichiarare i vincitori del predetto concorso;

Vista la lettera del comune di Arsita in data 5 corrente, n. 707, con cui si comunica che il dott. Sbrocco Angelo ha rinunziato a quella condotta medica, non avendo assunto servizio nel termine stabilitogli;

Ritenuto di dover dichiarare vincitore per la condotta medica di Arsita il concorrente idoneo che segue nella graduatoria il rinunziatario e che ha chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Considerato che tale concorrente, il dott. Volpi Giuseppe, ha accettato la condotta stessa;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Volpi Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta medica di Arsita (condotta unica).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 8 aprile 1952

Il prefetto: LONGO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio in data 7 febbraio scorso, n. 2541, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia, di cui al bando 27 dicembre 1950, n. 18466;

Visto il decreto in data 7 febbraio p.p., n. 2542, con il quale si è provveduto a dichiarare i vincitori del predetto concorso;

Visto che il dott. Volpi Giuseppe, vincitore del concorso per la condotta medica di Civitella del Tronto (3ª zona), ha rinunziato a detta sede;

Ritenuto di dover dichiarare vincitore per la predetta condotta il concorrente idoneo che segue nella graduatoria il rinunziatario e che ha chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Considerato che tale concorrente è il dott. Moschetta Emilio;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Moschetta Emilio è dichiarato vincitore della condotta medica di Civitella del Tronto (3ª zona).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 8 aprile 1952

Il prefetto: LONGO

(1832)

PREFETTURA DI GENOVA

Graduatoria del concorso al posto di veterinario consorziale con sede nel comune di Recco

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il bando di concorso al posto di veterinario consorziale con sede nel comune di Recco, bandito con decreto prefettizio n. 6766 del 19 aprile 1949;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo e riportata nel verbale del 5 marzo 1952;

Visti gli articoli 23, 47, 49 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 2 della legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei nel concorso di cui alle premesse, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso e contenuta nel verbale del 5 marzo 1952:

1. Solimani Giulio	punti	122,41	su 150
2. Col Giovanni	»	92,52	»
3. Andreotti Pietro	»	90,81	»
4. Pinna Natalino	»	86,45	»
5. Bassi Alessio	»	81 —	»
6. Candelo Ettore	»	72,72	»
7. Bianchi Giamberto	»	52,50	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè agli albi pretori di questa Prefettura e del Consorzio interessato.

Genova, addì 11 aprile 1952

Il prefetto: VITELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 15320, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso al posto di veterinario consorziale con sede nel comune di Recco, bandito con decreto prefettizio n. 6766 del 19 aprile 1949;

Visti gli articoli 23, 47, 48, 49 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Considerato che per il posto di cui trattasi non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

Decreta:

Il concorrente Soliani dott. Giulio è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè agli albi pretori di questa Prefettura e del Consorzio interessato.

Genova, addì 11 aprile 1952

Il prefetto: VITELLI

(1851)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.